

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E DI SUPPORTO ALLE VITTIME DI REATO – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

L'Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato-A.S.A.V. (d'ora innanzi: "Associazione"), con sede in Verona, Via Provolo, 28, C.A.P. 37123, nella persona della Presidente *pro tempore*, Annalisa Rebonato, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione P.G. n. 276074, del 05/06/2018 riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di educazione alla legalità;
- La pubblicizzazione della proposta dell'Associazione sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione I, in data 15/06/2018 (P.G. n. 188186, del 15/06/2018), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto di sussidiarietà è finalizzato alla promozione di attività di educazione alla legalità e di supporto alle vittime di reato, così come indicate dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 05/06/2018 (P.G. n. 276074).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente patto.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente patto consiste nelle azioni di seguito descritte.

L'Associazione si propone di supportare e diffondere la cultura della legalità e della riparazione dei danni sociali e personali causati dalla commissione dei reati, secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 212/2015 (*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*) e della L. n. 122/2016 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015/2016*).

In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere una sensibilizzazione degli operatori di giustizia presenti sul territorio cittadino (magistrati, avvocati, altri soggetti di settore), nonché delle Istituzioni pubbliche al ricorso alla mediazione nei procedimenti giudiziari;
- avviare un processo dialogico di coinvolgimento responsabilizzante tra autori, vittime di reato e comunità;
- aderire, direttamente o tramite il Comune di Verona, a seguito della sottoscrizione del presente patto, alla Rete nazionale di coordinamento dei servizi di assistenza alla vittime di reato (Rete Dafne Italia) ed istituire una Rete locale (Rete Dafne Verona), allo scopo di rilevare ed implementare gli strumenti relativi all'assistenza alle vittime di reato, nonché i fabbisogni formativi degli operatori privati e pubblici di settore, incluse le Forze dell'ordine;
- gestire, con personale volontario, uno Sportello di ascolto per le vittime di reato, proseguendo l'attività in tal senso avviata a partire dal 2013, sempre in collaborazione col Comune di Verona. A tal fine il Comune mette a disposizione un locale presso la propria sede di Palazzo Barbieri. L'Associazione garantisce almeno un pomeriggio di apertura settimanale al pubblico.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto di sussidiarietà ha una durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente patto di sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente patto di sussidiarietà qualora il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del patto di sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, al proponente.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento dei servizi di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3783 del 20/7/2018, è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente patto, il dott. Giuseppe Baratta, Dirigente della Direzione Affari Generali.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Annalisa Rebonato, presidente *pro tempore* dell'Associazione, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente patto di sussidiarietà.

Nessuna modifica strutturale o funzionale può essere apportata al locale messo a disposizione dell'Associazione per la gestione dello Sportello di ascolto.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica eventualmente assunta in coordinamento con i competenti Uffici ed indicata dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni di cui al presente patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con il proponente. Tramite il R.U.P. possono essere concordate con l'Associazione ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare tenendo conto delle eventuali informazioni date dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottandò tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

Fatte salve le prescrizioni ed indicazioni comunicate dalla R.U.P., sono, a tal fine, consultabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a tenere un apposito registro delle persone che operano nelle attività, da trasmettere alla R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente patto lo statuto dell'Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato , conservato agli atti.

Verona, 20 luglio 2018

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l' Associazione Scaligera Assistenza
Vittime di Reato
(A.S.A.V.)
Annalisa Rebbonato